

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 210-4412

**D.G.R. N. 40-4018 dell'11.6.2012. Istruzioni operative supplementari al Calendario venatorio per la stagione 2012/2013. Modifica.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4.05.2012, n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012"), ai sensi del quale è stata abrogata la l.r. 70/96;

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la D.G.R. n. 40-4018 dell'11.06.2012 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale per la stagione 2012/2013;

visto, in particolare, il punto 4.2 (Divieti e limitazioni) delle Istruzioni operative supplementari relative al Calendario in questione, con il quale, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, nella zona delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica;

considerato che l'articolo 13, comma 1 della legge 157/92 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria) consente l'uso del "fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40";

considerato, inoltre, che da più parti pervengono richieste volte a consentire, nella zona delle Alpi, l'uso del fucile con canna rigata a ripetizione semiautomatica, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe;

tenuto conto che le anzidette richieste sono motivate dalla maggior sicurezza che tale tipo di arma garantisce in sede di prelievo venatorio, rispetto alla palla unica o asciutta soggetta a deviazioni impreviste a causa di ostacoli (rami, sassi, ecc.) che incontra nella sua traiettoria;

considerato, comunque, che anche la gittata o portata dell'arma a canna rigata induce ad adottare un atteggiamento prudenziale nel consentirne l'uso;

ritenuto, pertanto, di sostituire il punto 4.2 (Divieti e limitazioni) delle Istruzioni operative supplementari del Calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale per la stagione 2012/2013, come segue:

"4.2. Nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo della specie cinghiale e volpe l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica è consentito:

- con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di un colpo, nella zona delle Alpi;
- con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due colpi, nella zona di pianura.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonchè

le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante.

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione.

E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 157/92.

Negli istituti a gestione privata della caccia si applica, in relazione alla loro ubicazione, quanto previsto per la zona delle Alpi e per la zona di pianura.

Le eventuali limitazioni sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.”;

considerato che di tale modifica è stata data informazione all'ISPRA con nota n. 17007/DB1111 del 23.07.2012;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/calendario.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm).

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data comunicazione al corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 8 (Pubblicità degli atti) delle Istruzioni operative supplementari relative al Calendario venatorio per la stagione 2012/2013;

per quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di sostituire il punto 4.2 (Divieti e limitazioni) delle “Istruzioni operative supplementari” del Calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale per la stagione 2012/2013 approvato con D.G.R. n. 40-4018 dell'11.06.2012, come segue:

“4.2. Nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo della specie cinghiale e volpe l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica è consentito:

- con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di un colpo, nella zona delle Alpi;

- con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due colpi, nella zona di pianura.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante.

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione.

E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 157/92.

Negli istituti a gestione privata della caccia si applica, in relazione alla loro ubicazione, quanto previsto per la zona delle Alpi e per la zona di pianura.

Le eventuali limitazioni sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.”

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/92, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/calendario.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm).

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data comunicazione al corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 8 (Pubblicità degli atti) delle Istruzioni operative supplementari relative al Calendario venatorio per la stagione 2012/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)